

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

IL DIRITTO TRIBUTARIO NELLA DIMENSIONE EUROPEA

**I rapporti tra il sistema tributario domestico e la
CEDU**

relazione di FRANCESCO BUFFA

LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO

POSIZIONE DELLA CEDU NELLE FONTI

**C.Cost. 347 e 348/2007: controllo accentratore di
convenzionalità e questione di legittimità
costituzionale**

3 DIVIETI PER IL GIUDICE ORDINARIO:

**1) divieto di disapplicazione della norma interna
eventualmente contrastante con quella
convenzionale;**

**2) divieto di disapplicazione del parametro
interposto**

**3) divieto di interpretazione della norma
convenzionale;**

dovere/potere di “interpretazione conforme” della norma interna

l'impossibilità di interpretazione conforme assurge ormai a requisito per l'emanazione dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale

principio di conformità

carattere vago della norma convenzionale /assenza di norme tributarie

CONVENZIONE E' LIVING INSTRUMENT

- la Convenzione EDU, anche arricchita dalla giurisprudenza di Strasburgo, non è una carta dei diritti del contribuente, a favore dei quali gli strumenti di tutela giurisdizionale sono stati episodici e specifici.

- la Convenzione EDU non è uno strumento di armonizzazione fiscale

1) il principio del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione; 2) il principio di legalità di cui all'art. 7 della Convenzione; 3) il diritto al rispetto della privacy di cui all'art. 8 della Convenzione; 4) il rispetto della libertà religiosa di cui all'art. 10 della Convenzione; 5) il rispetto della libertà di espressione e della libertà di essere informati di cui all'art. 10 della Convenzione; 6) il divieto di discriminazioni di cui all'art. 14 della Convenzione; 7) la protezione della proprietà dettata dall'art. 1 Prot. 1; 8) la libertà di movimento di cui all'art. 2 del Protocollo 4; 9) il diritto di non essere punito due volte per lo stesso fatto di cui all'art. 4 del Protocollo 7.

DOVERE DI CONOSCERE LA GIURISPRUDENZA CEDU e difficoltà pratiche e tecniche

fonti di conoscenza

Judicial transplant

consistency e wecl (broader)

**CDFUE e overlapping: il cono d'ombra
chi interpreta? chi ha l'ultima parola?**

ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO 1

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

Nozione di BENE:

rimborso dei crediti di imposta: BUFFALO srl in liquid. c. ITALIA 2003

esecuzione sentenza di condanna : BEIRES CORTE REAL c. PORTOGALLO 2011; GAGLIARDI c. ITALIA 2013

protezione di interessi aventi natura patrimoniale: IMPOSIZIONE COME INGERENZA (BURDEN c. UK 2008)

3 CONDIZIONI:

base legale

scopo legittimo

proportionality test

LEGALITA': differenza rispetto a riserva di legge 53

Cost.: accessibilità, precisione, prevedibilità

(YUKOS c. Russia 2012)

**SCOPO (IMBERT DE TREMIOLLES c. Francia
2008/STERE c. Romania 2006)**

**INGERENZA NECESSARIA IN UNA SOCIETA'
DEMOCRATICA:**

**principio di sussidiarietà (autorità nazionali mieux
placées)**

margin of appreciation

european consensus e controllo europeo

DI BELMONTE c. Italia 2010, par. 39-40

“una forma di ingerenza deve garantire un “giusto” equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e la necessità imperativa di salvaguardare i diritti fondamentali dell’individuo.

Per l’effetto, l’obbligo finanziario che sorge dal prelievo dei tributi o di altre forme di contribuzione, può violare la garanzia consacrata da questa disposizione se impone al soggetto interessato un onere eccessivo o reca un sostanziale danno alla sua situazione finanziaria”.

“ingerenza deve essere «necessaria in una società democratica», ossia deve corrispondere a un «besoin social impérieux et doit être justifiée par des décisions de justices motivées de façon pertinentes et suffisantes”

APPLICAZIONI:

LIVELLO DI TASSAZIONE: N.K.M. c. Ungheria, 2013

**PRELIEVI ECCEZIONALI IN TEMPO DI CRISI:
IMBERT DE TREMIOLLES c. Francia, 2008**

**IMPOSTA DI SOLIDARIETA' SU PENSIONI d'ORO:
ABATE c. ITALIA 2016**

perequazione pensioni e stipendi (pendenti)

**provvedimenti cautelari (sequestro) sproporzionati
pro fisco: METALCO c. UNGHERIA, 2013**

**esecuzione per crediti sproporzionati (vendita
all'asta di casa): ROUSK c. Svezia, 2013**

art. 8 e PROTEZIONE DELLA PRIVACY

**perquisizioni in archivi misti: BERNH LARSEN
HOLDING AS c. Norvegia, 2013**

**trasmissione dei dati fiscali ad autorità estere.
GSB c. Svizzera, 2015**

**perquisizione domiciliare effettuata sulla base di
prove illegittimamente acquisite: KS e MS c.
Germania, 2016**

**pubblicazione dei redditi: STAKUNNAN
MARKKINAPORSI OY e SATAMEDIA OY c.
Finlandia, 2017 (GC)**

IL GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO

art. 6 della Convenzione: “contestazione su diritti e doveri di carattere civile, accuse in materia penale”

FERRAZZINI c. Italia, 2001

critiche: scissione tra garanzie dei diritti e garanzie delle modalità di tutela giurisdizionale è contraddittoria

esempio: insindacabilità diretta degli atti istruttori del fisco rilevanti nelle controversie tributarie

LIMITI del principio: interessi protetti da altre norme

es.art. 8 e perquisizioni nel domicilio fiscale : RAVON c. Francia, 2008

es. art. 1P1 e aliquota su indennizzo da espropriazione: DI BELMONTE c. ITALIA, 2010

es. art. 14 e discriminazione degli stranieri: DARBY c. Svezia 1990

applicazione dei principi ex 6:

- indipendenza dei giudici (modifica del sistema di remunerazione)**
- funzioni giurisdizionali ordinarie e in commissione tributaria (problemi di compatibilità)**

GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO in quanto “penale”

nozione autonoma e fondamento

ENGEL c. Pays-Bas, 1976:

- **la qualificazione giuridica della misura da parte del diritto interno;**
- **la natura stessa di quest’ultima;**
- **la natura e il grado di severità della sanzione**

**es. maggiorazioni di imposte in materia di IVA:
JUSSILA v. Finlandia 2006; CECCHETTI c. San Marino 2013**

CONSEGUENZE:

- 1) applicazione principio di legalità**
- 2) applicazione garanzie sostanziali**
- 3) applicazione garanzie procedurali**
- 4) principio del ne bis in idem e art. 4 Prot. 7**

**1)accessibilità e prevedibilità della sanzione,
anche sulla base della giurisprudenza (Yukos
c. Russia, 2011)**

2)garanzie sostanziali

- **intrasferibilità della sanzione tributaria agli eredi del contribuente (A.P. ed altri contro Svizzera)**
- **irretroattività della legge “penale” sfavorevole (inapplicabilità del principio al di fuori della materia: Di Belmonte c. Italia/ Oxygene c. Francia, 2016**
- **irretroattività del mutamento di giurisprudenza in malam partem (Del Rio Prada c. Spagna 2013)**
- **retroattività della lex mitior (Scoppola c. Italia n. 2, 2009)**

Garanzie procedurali

- **diritto di accesso al tribunale e controllo effettivo (Ravon ed altri c. Francia)**
- **diritto alla difesa e di accesso agli atti (Bendemoun c. Francia, 1994, con riferimento ai dati ispettivi non utilizzati nel rapporto finale)**
- **presunzione di innocenza e ragionevole durata della procedura (Janosecviec c. Svezia)**
- **diritto ad udienza pubblica (Hakansson c. Svezia)**
- **contraddittorio in Cassazione (JJ c. Olanda, 1998)**
- **nemo tenetur se detegere e rifiuto di produrre documenti richiesti dal fisco (FUNKE c. Francia, 1993/ SHANNON c. UK, 2005; MARTITINEN c. Finlandia, 2009; CHAMBAZ c. Svizzera, 2012)**
- **valutazione equità del procedimento nel suo complesso (ALLEN c. UK, 2002): genericità del criterio e confine con la quatrieme instance; distinzione tra i tipi di violazione.**

NE BIS IN IDEM (art. 4 Prot. 7)

**dal principio del cumulo al principio di specialità e
alternatività delle sanzioni**

doppio binario processuale (art. 20 d.lgs. 74/2000)

diritto ex art. 4 prot. 7 è assoluto

CRITICITA'

**rischio per il principio di legalità e di certezza del
diritto: Se la individuazione della sanzione
considerata legittima in base alla regola del ne bis
in idem non è quella prevista preventivamente dal
legislatore, ma quella che viene applicata per
prima, è evidente che la scelta può essere del
tutto casuale, se non pilotata.**

- sanzione amministrativa invece di quella
penale**
- - sanzione penale blanda invece di quella
amministrativa pecuniaria elevata**

GRANDE STEVENS c. Italia, 2013

singularità del dispositivo

LUCKY DEV c. Svezia, 2014

al ricorrente, già assolto per reati fiscali inerenti le dichiarazioni fiscali era stato ingiunto di pagare imposte aggiuntive su reddito e IVA non figuranti in dichiarazione. Il ricorrente lamentava che era stato condannato a pagare le maggiorazioni d'imposta nei confronti degli stessi eventi.

IL MEDESIMO FATTO: nozione europea

nella sua materialità (ZOLOTOUKHINE c. Russia, 2009);

soglia di punibilità per reato fiscale come rileva?

A. e B. c. Norvegia 2016 (Grande Sezione)

relativo a due contribuenti perseguiti e puniti due volte - in procedimenti amministrativi e penali - per lo stesso fatto

La Grande Camera ha ritenuto che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 4 del Protocollo n ° 7

MA ALLA RICORRENZA DI CERTE CONDIZIONI

paragrafi 130 e 131: compatibilità della pluralità dei procedimenti a condizione che siano adeguatamente connessi nello spazio e nel tempo

**e che le relative conseguenze e siano prevedibili
dall'interessato e comunque proporzionate
(tenendosi conto nel secondo procedimento della
sanzione già inflitta dal primo)**